

I fisco e il conto energia

24 luglio 2007



L'Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti relativi al trattamento fiscale degli incentivi in conto energia al fotovoltaico e della vendita dell'elettricità prodotta da questi impianti. In una sua circolare l'Agenzia delle Entrate (n.46/E) fa alcuni chiarimenti, richiesti da tempo, sul trattamento fiscale degli incentivi in conto energia del fotovoltaico e della vendita dell'elettricità prodotta da questi impianti. In linea di principio, secondo l'Agenzia le tariffe incentivanti non costituiscono reddito imponibile se l'impianto appartiene a persone fisiche, enti non commerciali e condomini, o è comunque destinato esclusivamente ad usi domestici.

Al contrario, se l'impianto è realizzato per un'attività commerciale, l'incentivo viene considerato rilevante ai fini di imposte dirette e Irap. Per quanto concerne l'Iva, in nessun caso l'incentivo in conto energia è soggetto all'imposta perché le somme erogate rappresentano un "contributo a fondo perduto" percepito in assenza di una controprestazione. Vediamo alcuni casi.

Per **impianti sotto i 20 kW di potenza** possiamo avere l'ipotesi di "scambio sul posto" o di "vendita dell'energia" prodotta in eccesso. Se nel primo caso per quanto concerne l'incentivo percepito non esiste rilevanza ai fini delle imposte dirette, nell'ipotesi di vendita dell'energia occorre distinguere due casi.

1) L'impianto, per la sua collocazione (ad esempio, sul tetto dell'abitazione o su un'area di pertinenza), è installato essenzialmente per fare fronte ai bisogni energetici dell'abitazione o sede dell'utente; in tal caso si ritiene che lo stesso possa considerarsi utilizzato in un contesto sostanzialmente privatistico e, quindi, che la vendita dell'energia prodotta in esubero da parte del responsabile dell'impianto non si riferisca ad una attività commerciale abituale. Pertanto:

- i contributi spettanti a titolo di tariffa incentivante sono irrilevanti fiscalmente;
- i proventi derivanti dalla vendita dell'energia risultata esuberante rispetto al fabbisogno dell'utente vengono considerati fiscalmente come "redditi diversi", in particolare, come redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente,

Questo trattamento fiscale è applicabile anche nell'ipotesi in cui l'impianto sia realizzato da un condominio. In tale ipotesi, solo i proventi derivanti dalla vendita di energia costituiscono reddito da imputare direttamente in capo ai singoli condomini in proporzione ai millesimi di proprietà. Tale reddito può assumere per i singoli condomini una diversa connotazione:

- per le persone fisiche non imprenditori o gli enti non commerciali, costituisce reddito diverso;

- per le persone fisiche o giuridiche imprenditori, costituisce reddito di impresa.

2) L'impianto fotovoltaico, per la sua collocazione, non risulta posto al servizio dell'abitazione o della sede dell'utente (ad esempio, perché situato su un'area separata dall'abitazione e non di pertinenza della stessa). In questo caso l'energia prodotta in misura esuberante dovrà essere considerata ceduta alla rete nell'ambito di un'attività commerciale, perciò rilevante sia ai fini dell'IVA che delle imposte dirette. Quindi, i contributi spettanti a titolo di tariffa incentivante hanno rilevanza fiscale e concorrono alla determinazione del reddito di impresa in misura proporzionale alla quantità di energia ceduta e i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta in eccesso concorrono anch'essi come componenti positivi di reddito alla determinazione del reddito d'impresa. Visto che in questo caso l'impianto fotovoltaico costituisce bene strumentale all'attività svolta sono deducibili le quote di ammortamento commisurate al costo d'acquisto o di realizzazione. Per **gli impianti FV di potenza superiore a 20 kW** che non risultano posti al servizio dell'abitazione o della sede dell'utente,



la vendita dell'energia da parte di soggetti responsabili individua un'attività di tipo commerciale. Pertanto, anche qui la tariffa concorre alla determinazione del reddito d'impresa e per i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia valgono le medesime considerazioni degli impianti di potenza fino a 20 kW che non risultano posti al servizio dell'abitazione o della sede dell'utente.